



D.A. n. _____ 15 /GAB del _____ 19 marzo 2025

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, *“Legge di stabilità regionale 2025 - 2027”*;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2, *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027”*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;

VISTI gli adempimenti prescritti, dal citato D.Lgs. n. 152/2006, a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale e, segnatamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art.149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art. 149-bis);

VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, *“poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.”*;

VISTO in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che *“Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato*

	<i>regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)”, ivi compresi i poteri sostitutivi;</i>
VISTA	la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “ <i>Disciplina in materia di risorse idriche</i> ”;
CONSIDERATO	che è divenuta condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, “ <i>che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente</i> ” (v. nota prot. n. 16395 dell’8 agosto 2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inoltrata alle ATI dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019);
VISTO	il D.P.Reg. n. 503 del 4 gennaio 2023 di nomina del Commissario ad acta presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario;
CONSIDERATO	che la costituzione della società da parte dei futuri soci pubblici e privati rientra tra i compiti del Commissario ad acta giusto DPRS 503/2023 e che, al fine di evitare eventuali difficoltà che potrebbero insorgere sia nella fase di versamento delle quote sociali, che eventualmente nella fase di costituzione della società presso il notaio dovuti ad inaspettati contrattempi che potrebbero condizionare la presenza di tutti i Sindaci dei comuni soci, con la nota commissariale n 249 del 10 marzo 2025, integrata con la nota n.273 del 17 marzo 2025, è stata presentata richiesta motivata per l’attivazione dei poteri sostitutivi tramite la nomina di 4 Commissari ad acta indicando nelle stesse i relativi compiti da conferire per assicurare la tempistica prevista nei documenti di gara per la costituzione della società Aretuseacque S.p.A. consentendo in tal modo il rispetto degli obiettivi legati alle milestone del PNRR;
CONSIDERATA	la delibera n 1 del 27 gennaio 2025 pubblicata sul sito dell’ATI di Siracusa avente per oggetto “Procedura Aperta Per La Selezione Del Socio Privato Operativo Della Costituenda Società Alla Quale Sarà Affidata La Concessione Del Servizio Idrico Integrato Per L’ambito Territoriale Di Siracusa Per La Durata Di Anni 30. Cig: 9902284742 Cup: G52e23000150005 – Aggiudicazione A Favore Del Costituendo Rti Acea Molise S.R.L., Con Sede In Piazzale Ostiense 2 Roma P.Iva 1020021100, E Cogen S.P.A., Con Sede In Viale Africa N 12/14 Catania, P.Iva 010171808684 (Numero Gara Anac 9168861). - Dichiarazione D’efficacia Dell’aggiudicazione Disposta Con Deliberazione 06.09.2024 N. 2 Del Commissario Ex Art 32 Comma 7 Del Dlgs 50/2016.” con la quale si è resa efficace l’aggiudicazione della gara di cui alla delibera 2 del 6 settembre 2024
CONSIDERATO	che negli atti di gara, anch’essi pubblicati sul sito dell’ATI di Siracusa, e specificatamente nel capitolato d’oneri al punto “9 Adempimenti preliminari all’avvio della gestione affidata” è prevista la costituzione, entro 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva, della società “Aretusacque S.p.A.” con contestuale versamento della quota di capitale sociale;
CONSIDERATO	che la gestione commissariale ha già dato avvio alle procedure necessarie per pervenire alla costituzione della società nei termini previsti, in particolare con nota protocollo n 92 del 10 febbraio 2025 avente per oggetto “Richiesta copia autentica della delibera relativa ad “Approvazione dello schema di statuto della società mista e dei patti parasociali tra socio pubblico e socio privato e tra soci pubblici per l’esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista” è stata richiesta la produzione in apposito formato della delibera autenticata del Consiglio Comunale o del Commissario ad acta, nominato da questa amministrazione, in sostituzione del Consiglio Comunale e con nota protocollo n 241 del 7 marzo 2025 avente per oggetto “Richiesta versamento Capitale Sociale della costituenda Aretusacque spa” è stato comunicato ai futuri soci pubblici il numero del conto corrente in cui provvedere al versamento delle quote fissando il termine di 10 giorni dalla notifica;
CONSIDERATA	altresì, l’urgente necessità di portare a termine gli adempimenti di cui all’art 14 del D.L. n. 115/2022;
VISTO	l’art.1, comma 1 del D.lgs. 36/2023 che dispone che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività....”
RITENUTO	pertanto di dovere dare seguito a quanto richiesto con le su citate note commissariali individuando un soggetto qualificato e dotato di esperienza professionale, cui conferire l’incarico di Commissario ad acta affidando i seguenti compiti: <ul style="list-style-type: none"> a) procedere, in caso di inerzia da parte dei comuni nonché per i comuni che hanno avanzato richiesta di accesso al fondo costituito dal trasferimento della anticipazione della liquidazione del Consorzio ATO, in luogo del Sindaco, della Giunta comunale e degli organi consiliari alla adozione degli atti per le rispettive competenze per rendere esecutiva la delibera di ciascun Consiglio comunale e quelle del Commissario ad acta ex DA n. 8/2023 provvedendo al versamento della quota sociale nel conto corrente dedicato istituito presso istituto bancario ; b) procedere nel caso del ricorrere delle condizioni di cui alla lettera precedente, alla sottoscrizione delle azioni pari alla quota sociale di competenza e al relativo versamento, nonché alla sottoscrizione in nome del comune dell’atto di costituzione della società, conferendo dunque il potere di intervenire in sede di stipula avanti al notaio rogante, sottoscrivendo le azioni spettanti al Comune, dando atto dell’avvenuta integrale liberazione delle stesse esibendo la relativa attestazione di deposito presso l’Istituto bancario, nominando i componenti dei relativi organi della costituenda società (Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di gestione e revisore legale), e più in generale di adottare norme e clausole secondo lo schema di Statuto già approvato e di cui sopra, nonché il potere di sottoscrivere i patti parasociali tra socio pubblico e socio privato e tra soci pubblici per l’esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista. c) procedere, per i comuni che hanno versato la quota sociale senza ricorrere al fondo costituito dal trasferimento della

anticipazione della liquidazione del Consorzio ATO, in caso di impedimento per cause di forza maggiore del Sindaco alla sottoscrizione delle azioni pari alla quota sociale di competenza e al relativo versamento, nonché alla sottoscrizione in nome del comune dell'atto di costituzione della società, conferendo dunque il potere di intervenire in sede di stipula avanti al notaio rogante, sottoscrivendo le azioni spettanti al Comune, dando atto dell'avvenuta integrale liberazione delle stesse esibendo la relativa attestazione di deposito presso l'Istituto bancario, nominando i componenti dei relativi organi della costituenda società (Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di gestione e revisore legale), e più in generale di adottare norme e clausole secondo lo schema di Statuto già approvato e di cui sopra, nonché il potere di sottoscrivere i patti parasociali tra socio pubblico e socio privato e tra soci pubblici per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista.

- d) procedere al recupero delle somme anticipate a valere sul fondo costituito dal trasferimento della anticipazione della liquidazione del Consorzio ATO a copertura della quota sociale, procedendo al versamento all'ATI secondo modalità e tempistica determinate in apposito atto convenzionale.

VISTO il curriculum vitae del sig.re Arturo Ripepe;

VISTA la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, resa dal Dr. Arturo Ripepe

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo ed in forza dell'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, Sig.re Arturo Ripepe è nominato Commissario ad acta presso i Comuni di Noto, Porto Palo di Capo Passero, Floridia e Canicattini Bagni dell'ambito territoriale ottimale di Siracusa, con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici, attuativi e consequenziali per la costituzione della società mista Aretusacque spa come in premessa riportato di competenza del Sindaco, della Giunta comunale e dell'Organo Consiliare.

2. Il Commissario ad acta provvederà in via sostitutiva per i comuni che non hanno ottemperato a quanto richiesto con nota commissariale n 241 del 7 marzo 2025 nei termini in essa previsti, nonché per quelli che hanno avanzato richiesta di accesso al fondo costituito dal trasferimento della anticipazione della liquidazione del Consorzio ATO 8 in liquidazione:

- a) a dare immediata esecuzione alle previste e necessarie procedure per il versamento della quota sociale, anche ricorrendo qualora si ravvedano le condizioni alla sottoscrizione della apposita convenzione che regola l'accesso da parte degli enti locali alle risorse trasferite all'ATI quale anticipazione della liquidazione dal Consorzio ATO di Siracusa;
- b) alla sottoscrizione delle azioni pari alla quota sociale di competenza e al relativo versamento, nonché alla sottoscrizione in nome del comune dell'atto di costituzione della società, conferendo con il presente atto il potere di intervenire in sede di stipula avanti al notaio rogante, sottoscrivendo le azioni spettanti al Comune, dando atto dell'avvenuta integrale liberazione delle stesse esibendo la relativa attestazione di deposito presso l'Istituto bancario, nominando i componenti dei relativi organi della costituenda società (Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di gestione e revisore legale), e più in generale di adottare norme e clausole secondo lo schema di Statuto già approvato e di cui sopra, nonché il potere di sottoscrivere i patti parasociali tra socio pubblico e socio privato e tra soci pubblici per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista;
- c) alla restituzione all'ATI della quote annuale, prevista in convenzione con i tempi in essa indicati, delle somme anticipate al comune a valere sui trasferimenti predisposti dal Consorzio ATO in liquidazione di Siracusa;

3. Per i comuni che hanno comunque provveduto in autonomia al versamento delle quote sociali il Commissario ad acta, nel caso di impedimento per cause di forza maggiore del Sindaco il giorno della costituzione della società presso il notaio, provvederà in via sostitutiva ai compiti di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

4. Il Commissario ad acta di cui al presente decreto collaborerà con il Commissario ex D.P.Reg. n.503/2023, che ha in merito poteri di coordinamento

Art. 2

1. Al Commissario spetta l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, per l'esecuzione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 1 il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto della normativa vigente a carico dei comuni.

2. Per le attività di cui all'articolo 1 comma 3 il rimborso delle spese sostenute sarà posto a carico dell'ATI Siracusa.

Art. 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

2. Il medesimo è notificato al Commissario ex D.P.Reg. n. 503/2023 ed all'Assemblea territoriale idrica di Siracusa, la quale provvederà a notificarlo a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

Art. 4

1. Il presente decreto che sarà notificato a cura dell'ATI di Siracusa ai comuni di cui all'articolo 1 vista l'urgenza che riveste la costituzione della società per le motivazioni riportate in premessa già come atto di diffida ai Comuni medesimi inadempienti a provvedere entro due giorni dalla notifica del decreto medesimo al versamento della quota sociale per la costituzione della società Aretusacque s.p.a., nonché al compimento degli ulteriori atti necessari per la costituzione della società Aretusacque spa con la massima tempestività.

L'ASSESSORE

Di Mauro

